



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento del Sig. Paolo Fabbri (*TESSERA FISE N. 000668/G*).

PREMESSO CHE

con atto di incolpazione dell'11 aprile 2022 la Procura Federale deferiva il Sig. Paolo Fabbri innanzi a questo Tribunale per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:

- 1) art. 1.2 RDG FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”* per aver somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva;
- 2) l'art. 2 RDG FISE, il quale prevede che *“costituisce illecito sportivo: a) la somministrazione di sostanze o e/o l'utilizzo di metodi e/o di strumenti vietati e/o che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni dei cavalli b) ogni violazione della normativa FEI e FISE che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM”* per aver somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva;
- 3) l'art. 2.1 del Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) a norma del quale *“è dovere e responsabilità di ogni Soggetto Responsabile assicurarsi che nessun farmaco o suo metabolita a seguito di Medicazione Controllata (ECM) sia presente nell'organismo del Cavallo in occasione di una gara. Ogni*



Federazione Italiana Sport Equestri

Soggetto Responsabile é perseguibile per ogni Medicazione Controllata (ECM) riscontrata nei campioni prelevati ai propri cavalli anche se il proprio Personale di Supporto viene considerato Soggetto Responsabile Aggiuntivo. In tali casi la responsabilità del Soggetto Responsabile si presume fino a prova contraria e sussiste anche a solo titolo di colpa. 2.1.2 La violazione dell'Articolo 2.1. sussiste con il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) presenza di una Medicazione Controllata (ECM), dei suoi metaboliti o dei suoi marker nel Campione A, quando il Soggetto Responsabile, rinuncia alle controanalisi del Campione B e lo stesso non viene analizzato" per aver somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva.

* * * * *

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell'art. 47 RDG FISE, l'udienza di trattazione per la data del 26 maggio 2022 disponendone la comunicazione all'Incolpato ed alla Procura Federale.

Il Deferito si costituiva a mezzo del proprio difensore Avv. Cristina Varano depositando una tempestiva memoria con cui chiedeva l'applicazione delle sanzioni minime edittali, ridotte della metà ed in ogni caso rimettendosi al Tribunale Federale.

All'udienza di trattazione la Procura, riportandosi all'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6.1 nn. 4, 5, 6, 8, 9, 11 per un mese e l'ammenda ex art. 6.1.III per euro 500,00.

La Difesa si associava alle richieste della Procura.

Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

L'odierno procedimento nasce allorché, il 4 marzo 2022, l'Ufficio del Procuratore federale acquisiva una segnalazione da parte dell'Ufficio Veterinario FISE in relazione alla riscontrata positività ai controlli antidoping, in occasione del Concorso "Maturity IRHA" presso "Elementa" del 20-25 settembre 2021, dell'equide denominato "Little Spook Wicked" (UELN 380011012003479 – FISE n. 29964BXX).

Le sostanze rinvenute erano il "Phenilbutazone" e l'"Oxyphenilbutazone" classificate come «CONTROLLED» (FEI – 2021 Equine Prohibited Substance List).



Dunque, il tesserato sig. Paolo Fabbri aveva somministrato sostanze vietate all'equide in prossimità della competizione "Maturity IRHA" del 20-25 settembre 2021.

Veniva, altresì, ascoltato il Deferito che ammetteva di aver somministrato, circa 20-25 giorni prima della gara, il farmaco denominato Danilon perché il cavallo era stato rimesso a lavoro dopo un anno e mezzo di fermo e, pertanto, aveva dimostrato "qualche indolenzimento".

Lo stesso dichiarava, più nello specifico, nel corso dell'audizione che *"...non era una gara a fini competitivi, mi interessava solo che l'equide uscisse di nuovo in gara...era una gara di salute perché poi il cavallo avrebbe terminato la sua carriera sportiva e sarebbe andato definitivamente al paddock.... l'ho fatto partecipare alla gara affinché il proprietario, che è di Roma, lo vedesse... Ho fatto solo metà gara...poi mi sono ritirato...nella classifica, difatti, risulterei ritirato... ho preso parte alla gara in assoluta buona fede e nella convinzione che non ci fossero più traccia del farmaco... Mi sono reso conto di aver commesso una leggerezza."*

La fase investigativa vedeva, altresì, l'acquisizione della nota di deposito della Difesa che produceva la classifica finale della gara del Concorso "NRHA - IRHA Maturity 2021" del 22-25 settembre 2021, in cui è compreso il risultato di Little Spook Wicked, nonché la dichiarazione del 7 aprile 2022 resa dal dott. Valerio Bordoni circa la visita da lui eseguita a fine agosto 2021 sul cavallo Little Spook Wicked, con conseguente diagnosi, relativa prescrizione farmacologica e indicazioni fornite al sig. Fabbri.

Si tratta di documenti che confermano le circostanze rappresentate del sig. Fabbri in sede di audizione.

In primo luogo, difatti, il Deferito non terminava la gara in occasione della quale era emersa la positività dell'equide alle sostanze "Phenilbutazone" e "Oxyphenilbutazone", classificate come «controlled» (FEI – 2021 Equine Prohibited Substance List), tanto che il punteggio è pari a zero e, inoltre, come attestato dal documento a firma del medico veterinario Dott. Bordoni, emergeva che in esito ad una visita a fine del mese di agosto lo stesso aveva riscontrato un dolore al dorso dell'equide di talché aveva provveduto alla somministrazione del farmaco Danilon all'equide senza avvisare il Sig. Fabbri in considerazione della distanza temporale tra la somministrazione e la gara tale da escludere un risultato positivo in caso eventuali controlli antidoping.

È, pertanto, chiaramente emerso che il sig. Fabbri, come risulta in atti, all'esito della non negatività al controllo eseguito su Little Spook Wicked ha rinunciato alle c.d. controanalisi, cioè all'esame del



Federazione Italiana Sport Equestri

campione prelevato 'B' pur avendone diritto in qualità di soggetto responsabile ai sensi dell'art. 7.1.4 regg. EAD ed ECM; rinuncia che ha di fatto comportato l'assunzione della responsabilità per la presenza delle sostanze non ammesse e rilevate dall'esame del campione prelevato. Anche nel corso dell'audizione il Deferito ha affermato di essere consapevole della somministrazione di una sostanza vietata pur se, al tempo stesso, ha dichiarato di avere la convinzione che non ci fosse alcuna possibilità che emergesse la positività a distanza di quell'arco temporale essendosi, tuttavia, reso conto di aver commesso "una leggerezza".

Alla luce di tanto ed in considerazione, altresì, sia della circostanza per la quale il Deferito non ebbe a terminare la competizione sponte sua sia della collaborazione fattiva del Deferito, ai sensi dell'art. 10 ECM, il Tribunale ritiene congrua la richiesta di applicazione di sanzione avanzata dalla Procura cui la Difesa si è associata che vede l'applicazione dell'art. 10 Reg. ECM che consente la riduzione della metà delle sanzioni .

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

al Sig. Paolo Fabbri la sanzione della sospensione ex art. 6.1 nn. 4, 6, 8, 9, 11 RDG per un mese e l'ammenda ex art. 6.III RDG per euro 500,00 nonché la sanzione della sospensione ex art. 6.1 n. 5 RDG del cavallo "*Little Spook Wiched*" (UELN 380011012003479 – FISE n. 29964BXX) per un mese.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 26 maggio 2022

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti